SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del sindaco di Reggio Calabria, con la quale viene rappresentata la gravità della situazione determinatasi nel territorio comunale, a causa dell'impossibilità di utilizzo delle risorse idriche, a seguito di una penetrazione di acqua marina nelle falde acquifere che rende l'acqua per usi civici non potabile;

Considerato, inoltre, che il cattivo stato di conservazione delle reti di distribuzione delle acque nella città di Reggio Calabria è tale da non consentire un continuo e sicuro approvvigionamento alla popolazione ivi residente;

Considerato che sono stati effettuati controlli sulla qualità dell'acqua erogata, che ha rilevato valori di magnesio e ferro oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tenuto conto che per la gravità della situazione determinatasi è necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari, riccorrendo nella fattispecie le condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge 21 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato d'emergenza;

D'intesa con la regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato si emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07952

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina delle attività regionali di protezione civile»;

Considerato che nel corso dei numerosi incontri tenutisi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i rappresentanti delle prefetture e dei Vigili del fuoco delle province di L'Aquila e Teramo, unitamente ai rappresentanti dell'ISPLESL e dell'ANAS, hanno reiteramente evidenziato la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso, anche con riferimento ai laboratori, per la tutela e la salvaguardia dei lavoratori impegnati nelle attività di ricerca;

Rilevato che, in data 16 agosto 2002, all'interno dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, durante la fase di test di un impianto di filtrazione e purificazione della pseudocumene, nell'ambito dell'esperimento denominato Borexino, si è verificato un incidente comportante il sversamento nel pozzetto di drenaggio di circa 50 litri di detta sostanza chimica;

Considerate le caratteristiche geomorfologiche del territorio in cui è localizzato il succitato laboratorio e nel quale è presente la rete idrica che alimenta l'acquedotto Ruzzo;

Considerato che allo scopo di verificare eventuali commistioni tra le acque di raccolta dello stillicio all'interno del laboratorio e l'acqua potabile destinata al consumo umano, sono state effettuate delle indagini commissionate dall'azienda consortile dell'acquedotto del Ruzzo di Teramo, dalle quali è emersa la sussistenza di un collegamento idraulico ed idrogeologico tra tutte le sorgenti e gli sbarramenti che hanno costituito oggetto di studio;

Preso atto del provvedimento in data 28 maggio 2003 del giudice per le indagini preliminari di Teramo, con cui è stato disposto il sequestro preventivo della sala C dei laboratori del Gran Sasso;

Constatato che in data 18 giugno 2003 durante le prove di monitoraggio effettuate dai tecnici della commissione è stata ritrovata una sostanza del tipo diisopropilnaftalene nelle acque destinate al consumo umano;

Considerata la necessità di contenere gli effetti di eventuali sversamenti di sostanze pericolose proprie delle lavorazioni in corso all'interno del laboratorio attraverso l'adozione di misure di prevenzione dei fenomeni di inquinamento, di messa in sicurezza degli impianti e, se del caso, mediante opportuni interventi infrastrutturali;

Considerato che, nonostante tutte le forme di controllo attivate dalla regione Abruzzo al fine di mettere in sicurezza l'intero sistema Gran Sasso, è necessario porre in essere interventi di carattere straordinario, al fine di superare il contesto emergenziale in atto;

Considerata, quindi, la ineludibile esigenza di definire un piano globale di messa in sicurezza dell'intero sistema, al fine di prevenire eventuali danni alla salute pubblica;

Preso atto che gli avvenimenti sopra descritti hanno causato notevoli difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività da porre in essere in un contesto di competenze ordinarie non consente alle amministrazioni locali di superare le emergenze in atto;

Vista la delibera n. 499 della giunta della regione Abruzzo in data 23 giugno 2003 con la quale è stata chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale, al fine di risolvere, con i necessari provvedimenti straordinari, la predetta grave situazione emergenziale;

Vista, altresì, la nota del prefetto di L'Aquila del 16 giugno 2003;

Ritenuto, infine, indispensabile fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A07953

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 14 maggio 2003.

Utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001 concernente la istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2001, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione e che affida a detto Comitato i compiti di coordinare l'azione delle amministrazioni e di assicurare la definizione e realizzazione di una strategia coerente per lo sviluppo della Società dell'informazione e delle politiche di settore collegate;

Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare il comma 1 che affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, nonché di finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche;

Visto il medesimo art. 27, che al comma 2:

al primo periodo affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

al secondo periodo istituisce un fondo iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1;

Visto il comma 3 del citato art. 27, che per il finanziamento del fondo autorizza la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000;

Acquisita l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato e dallo stesso Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolta dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in collaborazione con le amministrazioni stesse;

Visto il verbale della seduta del 18 marzo 2003 del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione;

Visto il comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, che autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici a stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria, contenendo i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003, registro n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n. 207, con il quale nell'ambito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito il cap. 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» ed è stata disposta una variazione in aumento, per quest'ultimo capitolo, di euro 77.469.000,00 sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuti i progetti di cui all'allegato *A*, presentati dalle amministrazioni ivi indicate e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale e pertanto sostenibili con un cofinanziamento a valere sulle dotazioni del fondo di cui al citato art. 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Ritenuto di dover disciplinare le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei progetti approvati, poste in capo al Ministro per l'innovazione e le tecnologie dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, nonché le modalità di gestione dei progetti;

Ritenuto di affidare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie i compiti di verifica della coerenza dell'attuazione del programma di interventi di cui al presente decreto con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»

1. Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 18 marzo 2003, sono individuati nell'allegato *A* del presente decreto i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell'informazione da sostenere con un finanziamento a valere sulle disponibilità del fondo di cui al citato comma 2, da realizzarsi da parte dei soggetti proponenti con le modalità di cui al presente decreto.

2. Al finanziamento dei progetti individuati, di costo complessivamente pari a 161.000.000,00 euro, si provvede quanto a 69.700.000,00 euro con i fondi di pertinenza delle amministrazioni proponenti e quanto a euro 91.300.000,00 euro a valere sulla disponibilità del fondo di cui all'art. 27, commi 2, secondo periodo e 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ripartiti nella misura di euro 77.469.000,00 a valere sulla disponibilità per le annualità 2002 e 2003 e di 13.831.000,00 euro a valere su parte della disponibilità dell'annualità 2004.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le amministrazioni proponenti presentano al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per ciascun progetto, lo studio di fattibilità redatto in conformità all'allegato *B* anche ai fini della verifica della completezza degli elaborati progettuali ivi elencati, da concludersi nei successivi 30 giorni. L'esito positivo della verifica autorizza le amministrazioni proponenti ad assumere impegni di spesa aventi per oggetto la realizzazione del progetto nei limiti dell'intera somma del finanziamento anche secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di inadempienze, le risorse disponibili possono essere riprogrammate, sentito il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione.

4. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie formulata entro quindici giorni dall'esito positivo della verifica di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare alle amministrazioni proponenti le somme necessarie al cofinanziamento del progetto.

Art. 2.

Gestione e monitoraggio dei progetti, attività di comunicazione

1. Il monitoraggio dell'attuazione di ciascun progetto è assicurato da ciascuna amministrazione proponente, anche mediante rappresentanti del Centro tecnico per

la Rete unitaria della P.A. e esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, a valere sui fondi previsti per ogni progetto. Qualora un progetto interessi più amministrazioni, l'amministrazione proponente costituisce un comitato di coordinamento, presieduto da un proprio rappresentante e composto da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni cointeressate.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, attraverso la predisposizione di una apposita metodologia finalizzata a valutare benefici ed efficacia degli interventi e l'impatto sulle amministrazioni interessate.

3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura inoltre le iniziative di comunicazione, d'intesa con le amministrazioni interessate.

4. Le spese da sostenere ai sensi del comma 2 e quelle per le attività della segreteria tecnica di cui all'art. 3 del presente decreto, nonché per studi, anche a carattere generale, preliminari all'individuazione di nuovi progetti, sono a carico delle disponibilità del progetto «Comunicazione, studi e monitoraggio» di cui all'allegato *A*.

Art. 3.

Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione

1. Presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie opera la Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, con compiti di istruttoria delle decisioni da sottoporre al Comitato. La segreteria è presieduta dal Capo del Dipartimento o da un dirigente delegato, ed è costituita da rappresentanti delle amministrazioni componenti il suddetto Comitato, designati dai rispettivi Ministri.

2. La Segreteria tecnica può essere integrata da rappresentanti di altre amministrazioni e può proporre la partecipazione e la collaborazione di esperti.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2003

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 33

ALLEGATO *A*

Denominazione del progetto	Ministro proponente	Amministrazioni coproponenti	Fabbisogno	Finanziamento ai sensi dell'art.27 L. n.3/2003	Impegni 2003 a carico del finanziamento
Rete Internazionale	Min. per l'innovazione e le Tecnologie	Min. degli Affari Esteri- Min. delle Attività Produttive	17.0	17.0	0.0
Rete di Distretti Digitali nel tessile e nell'abbigliamento	Min. delle Attività Produttive		9.0	4.5	4.5
Portale dei servizi alle imprese	Min. per l'innovazione e le Tecnologie	Min. delle Attività Produttive	15.0	10.0	10.0
Biblioteche nelle scuole	Min. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Min. per i Beni e le Attività Culturali	18,0	8.0	8.0
Biblioteca Digitale Italiana	Min. per i Beni e le Attività Culturali		32.3	5.6	5.6
Scuola in ospedale HSH@net	Min. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Min. della Salute	14,0	6.0	6.0
Centri di e-Learning nelle biblioteche pubbliche	Min. per i Beni e le Attività Culturali	Min. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	5.0	1.5	1.5
Servizi di telemedicina	Min. della Salute		20.0	8.0	8.0
Comunicazione elettronica (e-mail)	Min. per l'innovazione e le Tecnologie		18.0	18.0	9.0
Sicurezza ICT nella P.A. Centrale	Min. per l'innovazione e le Tecnologie	Min. delle Comunicazioni	5.0	5.0	5.0
Comunicazione, studi e monitoraggio (5%)	Min. per l'innovazione e le Tecnologie		7.7	7.7	7.7
		TOTALE in Mln di €	161.0	91.3	65.3

ALLEGATO *B*

CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Definizione analitica degli obiettivi del progetto.

Descrizione dei contenuti ed analisi dello scenario (incluse informazioni dimensionali).

Analisi di fattibilità tecnico-economica con indicazione dei costi/benefici attesi.

Formalizzazione dell'assenso delle amministrazioni coinvolte.

Piano finanziario e programma dei lavori.

GANTT di progetto con indicazione dei prodotti rilasciati nelle fasi intermedie, delle risorse utilizzate (anche finanziarie) e dei responsabili di ciascuna fase.

03A07961

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2003.

Trasferimento crediti e debito dall'Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze sono state affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da crediti pari ad € 122.527,08 relativi a recupero somme per indennità integrativa speciale ed accessori (rivalutazione monetaria ed interessi) a suo tempo corrisposte agli ex dipendenti dell'ente in argomento in esecuzione della sentenza del Pretore di Firenze n. 178/86 e da un debito pari a € 846,11 nei confronti dell'INPDAP gestione ex INADEL a titolo di indennità di anzianità maturata a tutto il 31 marzo 1979, ai sensi della legge 17 agosto 1979, n. 386;

Visto che in sede di appello, il Tribunale Civile di Firenze con sentenza n. 211/87 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario di Firenze condannando gli ex dipendenti dell'ente alla restituzione delle somme indebitamente percepite;

Considerato che la definizione del debito di € 846,11 risulta a tutt'oggi difficoltosa in quanto lo stesso è vincolato al recupero delle somme di cui sopra oggetto di trasferimento crediti;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'ente sopraindicato occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1494/1956 trasferendo il credito di € 122.527,08 ed il debito di € 846,11 dall'Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 122.527,08 vantato nei confronti di ex dipendenti ed il debito di € 846,11 nei confronti dell'INPDAP gestione ex INADEL sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo al citato ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2003

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

03A08031

DECRETO 20 maggio 2003.

Trasferimento credito dalla Cassa mutua coldiretti di Cosenza alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale l'IGED è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Cassa mutua coldiretti di Cosenza è stata soppressa;

Considerato che la definizione di una partita creditoria di € 6.188,89 nei confronti della regione Calabria ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente;

Considerato che il suindicato credito è relativo ad emolumenti anticipati al personale dell'ex Cassa mutua comandato presso la regione Calabria, che non ha ancora provveduto al relativo rimborso;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito per l'importo di € 6.188,89 dalla Cassa mutua coldiretti di Cosenza alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse vantato nei confronti della regione Calabria, è trasferito ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alla Cassa mutua coldiretti di Cosenza alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua coldiretti di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2003

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

03A08032

DECRETO 10 giugno 2003.

Modifica del decreto 29 luglio 1999, recante «Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche che ed integrazioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto in particolare l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale ha stabilito che, «con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;

Visto il successivo art. 18, comma 1 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, tra l'altro, prevede che «sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti ... la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999 con il quale sono stati determinati in misura variabile i tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni di

finanziamento a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Visto in particolare il comma 1, punto *d)* del dispositivo del suddetto decreto ministeriale, che determina il tasso ed indica il periodo di ammortamento per i mutui relativi alla costruzione di alloggi di tipo popolare;

Vista la delibera CIPE del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 2002, con la quale si è provveduto ad uniformare il regime agevolativo FRIE alla normativa comunitaria vigente;

Ritenuto che occorra, sulla base della citata delibera CIPE, eliminare dal suddetto comma 1 del dispositivo del decreto 29 luglio 1999 il punto *d)* e, conseguentemente, la citazione del medesimo punto *d)* nei successivi commi 2 e 4, al fine di uniformare il tasso ed il periodo di ammortamento dei mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare alla disciplina prevista per gli altri settori agevolati dalla legge n. 908/1955;

Vista la nota dello scrivente n. 790795 del 14 marzo 2002 con la quale è stato trasmesso alla Segreteria del CICR, per la firma dell'On.le Signor Ministro, lo schema di decreto recante le summenzionate modifiche al citato decreto ministeriale 29 luglio 1999, chiedendo l'adozione della procedura d'urgenza;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese».

Visti in particolare gli articoli 8 e 9 di detto decreto legislativo n. 110/1998, in base ai quali le funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (F.R.I.E.), e successive modifiche ed integrazioni, sono state trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia che, stante quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 del predetto decreto legislativo n. 110/2002, è subentrata allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al F.R.I.E.;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 dell'11 aprile 2003, recante «Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002» ed in particolare l'art. 1, laddove è, tra l'altro, stabilito che «sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908» e che «il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 110/2002»;

Vista la deliberazione in data 4 marzo 2003, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha espresso parere favorevole alle modifiche di che trattasi da apportare al citato decreto ministeriale 29 luglio 1999;

Decreta:

In conformità alla vigente normativa in materia ed alla delibera CIPE di cui in premessa, è soppresso il punto *d)* del comma 1 del dispositivo del decreto ministeriale in data 29 luglio 1999, recante «Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni», al fine di uniformare il tasso ed il periodo di ammortamento dei mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare alla disciplina prevista per gli altri settori agevolati da detta legge.

Conseguentemente è soppressa la citazione nel medesimo dispositivo del predetto punto *d)* nei successivi commi 2 e 4.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08069

DECRETO 18 giugno 2003.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2019, tramite consorzio di collocamento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a € 40.738 e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Caboto SIM S.p.A., Goldman Sachs International e J.P. Morgan Securities LTD, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

Importo:	5.000 milioni di euro
Decorrenza:	1° febbraio 2003
Scadenza:	1° febbraio 2019
Tasso di interesse:	4,25% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito
Dietimi d'interesse:	144 giorni (dal 1° febbraio al 25 giugno 2003)
Prezzo di emissione:	99,16%
Rimborso:	Alla pari
Commissione di collocamento:	0,175% dell'importo nominale dell'emissione
Risultato dell'operazione, al netto della commissione:	€ 4.949.250.000
Netto ricavo:	€ 4.958.000.000

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2019, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Caboto SIM S.p.A., Goldman Sachs International e J.P. Morgan Securities LTD.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 25 giugno 2003 la Banca d'Italia riceverà l'importo di € 4.949.250.000, di cui all'art. 1 del presente decreto, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,25% annuo lordo, per centoquarantaquattro giorni, direttamente dalla Caboto SIM S.p.A., dalla Goldman Sachs International e dalla J.P. Morgan Securities LTD, tramite il sistema TARGET.

Il medesimo giorno 25 giugno 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare i suddetti importi, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 8.

Il prof. Domenico Siniscalco, Direttore generale del Tesoro, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08023

DECRETO 20 giugno 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.738 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9, 22 maggio e 11 giugno 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta «l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 2003, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 maggio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08027

DECRETO 20 giugno 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.738 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile e 22 maggio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 22 aprile 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione».

La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dirimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08028

DECRETO 20 giugno 2003.

Rideterminazione dell'importo della terza tranche dei certificati di credito del Tesoro di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, emessi con decreto ministeriale del 28 febbraio 2000 ad estinzione di crediti d'imposta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1-*bis*, con cui si stabilisce che per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, nonché per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, con decorrenza 1° gennaio 1997, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, con caratteristiche, modalità e procedure di assegnazione da stabilirsi con decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale n. 787053 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1997, ed, in particolare, l'art. 2, ove si è previsto, tra l'altro, che i certificati di credito venissero emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, ai 1.000 euro superiori l'importo di ciascun credito di ammontare superiore a lire 80 milioni, ed ai 1.000 euro inferiori l'importo di ciascun credito di ammontare inferiore a lire 80 milioni;

Visto il decreto ministeriale n. 032091 del 28 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2000, con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 526 del 1995, l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, per l'importo di 2.588.369.000 euro da assegnare ai soggetti creditori d'imposta indicati nell'elenco allegato al decreto stesso;

Considerato che fra i soggetti assegnatari dei suddetti certificati di credito risulta, nell'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, la Società Augusta Assicurazioni S.p.A., codice fiscale n. 04081700017, per l'importo di 3.196.000 euro e con un arrotondamento, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale del 27 novembre 1998, di euro 500,92;

Vista la nota n. 2002/88136 del 23 dicembre 2002 con la quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 3, ha comunicato che l'assegnazione dei certificati di credito alla predetta Società Augusta Assicurazioni S.p.A. non ha ragione di essere, in quanto il rimborso delle somme spettanti era già stato effettuato;

Vista altresì la nota n. II/3/19972/03 del 20 maggio 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, ha concordato sulla necessità di annullare la suddetta assegnazione di titoli alla Società Augusta Assicurazioni S.p.A., per evitare una duplicazione di rimborso;

Considerata, di conseguenza, la necessità di revocare l'assegnazione dei predetti certificati alla citata Società, riducendo per pari ammontare l'importo complessivo dell'emissione di cui al ripetuto decreto ministeriale del 28 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, di cui al decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, citato nelle premesse, nei confronti della Società Augusta Assicurazioni S.p.A., per l'importo di euro 3.196.000, è da intendersi revocata per i motivi indicati nelle premesse medesime; di conseguenza è disposto l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti ai titoli stessi.

L'importo degli interessi relativi alle cedole scadute dei predetti certificati, verrà restituito, da parte della Banca mandataria della predetta Società, alla Banca

d'Italia, che provvederà a versare l'importo stesso presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato.

La predetta Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato emetterà apposita quietanza di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unità previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

L'importo di euro 500,92, pari all'arrotondamento ai mille euro superiori, previsto dal decreto ministeriale del 27 novembre 1998, citato nelle premesse, versato all'entrata del bilancio statale in occasione dell'assegnazione dei suddetti titoli, verrà corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, mediante mandato informatico, alla Banca d'Italia, ai fini della successiva restituzione all'avente diritto; detto pagamento farà carico al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

L'importo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro, emessi con il predetto decreto del 28 febbraio 2000 per le finalità di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, è rideterminato in nominali 2.585.173.000 euro.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08029

DECRETO 20 giugno 2003.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.738 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010;

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di maggio per la semestralità dal 1° giugno al 1° dicembre successivo e alla fine del mese di novembre per la semestralità dal 1° dicembre al 1° giugno successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il

prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 1,20%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° dicembre 2003 e l'ultima il 1° giugno 2010.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 2010, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione, e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° luglio 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per trenta giorni.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.l), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08030

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 giugno 2003.

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'art. 10 del decreto, che include l'Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), adottato con delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2001, recante l'annullamento in autotutela del proprio citato decreto del 27 aprile 2001, ritenuto illegittimo in considerazione dei rilievi sullo stesso formulati dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del 17 settembre 2001 con il quale il prof. Carlo Dell'Aringa è stato nominato commIssario straordinario dell'ISFOL fino al 31 gennaio 2002 con il compito di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e di elaborare una proposta di adeguamento dello statuto che fosse conforme alla normativa di settore sopra indicata;

Visti i propri decreti in data 22 gennaio 2002 ed in data 5 giugno 2002, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002 e n. 135 dell'11 giugno 2002, con i quali, considerato che la proposta di adeguamento dello statuto formulata dal prof. Carlo Dell'Aringa necessitava di ulteriori approfondimenti, il commissariamento dell'Istituto è stato prorogato al 31 dicembre 2002;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2002 ed in data 28 febbraio 2003, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 e n. 65 del 19 marzo 2003, con i quali il commissariamento dell'Istituto è stato prorogato al 30 giugno 2003, considerato che la procedura per l'approvazione del nuovo statuto dell'ISFOL richiedeva tempi non compatibili con la scadenza del periodo di commissariamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, di approvazione del nuovo statuto dell'ISFOL;

Considerato che le procedure di nomina degli organi di amministrazione dell'ISFOL, da effettuarsi ai sensi del nuovo statuto, richiedono tempi non compatibili con la scadenza del commissariamento dell'Istituto;

Ritenuto pertanto di dover prorogare il commissariamento dell'ISFOL;

Decreta:

1. Il commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), disposto con decreto in data 17 settembre 2001, prorogato con successivi decreti in data 22 gennaio 2002, in data 5 giugno 2002, in data 20 dicembre 2002 ed in data 28 febbraio 2003, è ulteriormente prorogato fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del predetto Istituto e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2003.

2. Il prof. Carlo Dell'Aringa è confermato commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1° luglio 2003 e fino alle date sopra indicate; assume i poteri dei disciolti consiglio di amministrazione e comitato esecutivo dell'Istituto ed i compiti di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

3. Al commissario straordinario dell'ISFOL è attribuito un compenso mensile pari a quello stabilito per il presidente dell'Istituto medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

Il Ministro: MARONI

03A07977

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 giugno 2003.

Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. Prova di velocità sui veicoli a tre e quattro ruote di cui all'art. 52 del codice della strada e prova di emissione sui veicoli a tre e quattro ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizione per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002;

Visto il D.D. 4 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 6 marzo 2002;

Vista la circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003, con cui sono state definite le caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli per prove di velocità di ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri;

Visto il D.D. 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2003;

Tenuto conto che le prove di velocità dei veicoli a 3 e 4 ruote di cui all'art. 52 del codice della strada e che le prove di emissione dei veicoli a 3 e 4 ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada, debbono essere effettuate con apparecchiature specificatamente destinate allo scopo;

Valutato che l'Amministrazione ha introdotto un doppio regime di prova per le revisioni per tenere conto delle indicazioni contenute nella direttiva 97/24/CE, doppio regime che si sostanzia in differenziate condizioni di prova ed in diversi parametri da controllare, in ragione della rispondenza o meno dei veicoli sottoposti al controllo al dettato della citata direttiva;

Considerato che la rete dei soggetti abilitati ex art. 80 del codice della strada risulta ancora non convenientemente approvvigionata con le necessarie attrezzature per far fronte alla complessiva domanda nel doppio regime;

Considerata l'opportunità di uniformare temporalmente l'esecuzione delle prove di emissione per i veicoli omologati conformemente e non alla direttiva 97/24/CE, per garantire uniformità di trattamento dell'utenza;

Decreta:

Art. 1.

La prova di velocità dei veicoli a tre e quattro ruote di cui all'art. 52 del codice della strada, e la prova di emissione dei veicoli a tre e quattro ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada, prevista a partire dal 1° luglio 2003, è prorogata al 1° gennaio 2004.

Art. 2.

A partire dal 1° luglio 2003, sui veicoli ciclomotori e motoveicoli verranno effettuate tutte le prove previste dalle disposizioni fino ad oggi emanate ad eccezione di quelle esplicitate all'art. 1 del presente decreto relativamente ai veicoli a tre e quattro ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada.

Roma, 30 giugno 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A08070

CIRCOLARI

SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO

CIRCOLARE 30 giugno 2003, n. **4/2003.**

Legge 21 marzo 2001, n. 84: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica. Attivazione dell'intervento di cui all'art. 5, comma 3, lettera *a)*, della suddetta legge (garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999).

Egregio operatore,

La informiamo che, con decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2002, è stata disposta la ripartizione della quota di competenza del Ministero delle attività produttive del «Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani» istituito dalla legge in oggetto (di seguito Fondo).

In base a tale decreto, risulta assegnato il seguente importo:

€ 2.691.840 per la concessione di garanzie su finanziamenti a piccole e medie imprese (PMI) italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999.

A seguito del completamento degli adempimenti per la messa a disposizione dell'importo di cui sopra e tenuto conto degli indirizzi dell'apposito Comitato di Ministri di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 84/2001, il Comitato agevolazioni - istituito presso la SIMEST ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998 - nella riunione del 21 maggio 2003, ha approvato la presente circolare, contenente le necessarie disposizioni per l'attivazione operativa dell'intervento in questione.

1. *Beneficiari.*

PMI danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999, tenendo presente che:

le PMI sono quelle così definite dalla disciplina comunitaria, con riferimento al bilancio dell'anno 1999;

i mancati pagamenti devono derivare da operazioni di esportazione, effettuate nel rispetto delle norme vigenti in Italia e nella Repubblica Federale di Jugoslavia e, ove necessario, debitamente autorizzate dalle autorità competenti;

le operazioni di esportazione devono derivare da contratti (o documentazione equivalente) stipulati in data antecedente al 31 marzo 1999;

i mancati pagamenti devono essere debitamente documentati dall'impresa richiedente e accertati, per quanto possibile, presso le competenti autorità locali jugoslave, dal Ministero delle attività produttive, che a questo scopo potrà avvalersi dei canali più opportuni (tra cui l'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale di Jugoslavia e l'ICE);

i mancati pagamenti, verificatisi a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999, devono essere relativi a rate di crediti scadute nel periodo dal 1° gennaio 1999 alla data della domanda di garanzia;

nel caso in cui i mancati pagamenti in questione fossero originariamente espressi in valute diverse dall'euro, il loro controvalore in euro, ai fini dell'intervento previsto dalla presente circolare, è determinato in base al tasso di cambio vigente alla data di arrivo della domanda, di cui al successivo punto 2, alla SIMEST.

2. *Domanda.*

Le imprese italiane interessate presenteranno le richieste di concessione della garanzia, che dovranno pervenire alla SIMEST successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro 3 mesi dalla stessa data, utilizzando il modulo di domanda di cui all'allegato 1. In ogni caso, la documentazione necessaria (come da elenco di cui al modulo di domanda) dovrà essere completata entro il suddetto termine di 3 mesi, pena la dichiarazione di decadenza da parte del Comitato agevolazioni.

Una volta completati gli accertamenti di competenza del Ministero delle attività produttive di cui al quarto alinea del precedente punto 1, sarà compilata la lista delle imprese eleggibili alla concessione della garanzia con l'indicazione per ciascuna di esse dell'importo dei mancati pagamenti accertati.

Il Comitato agevolazioni delibererà quindi la concessione della garanzia alle singole imprese sulla base del seguente criterio: fatti salvi i limiti di cui ai successivi punti 3 e 4, l'importo assegnato di cui alla premessa sarà ripartito m misura proporzionale ai mancati pagamenti accertati di ciascuna impresa eleggibile.

3. *Finanziamento.*

Il finanziamento, che l'impresa deve reperire autonomamente sul mercato bancario, può coprire fino al 100% dei mancati pagamenti in questione e può avere una durata fino a 5 anni, con piano di ammortamento di tipo francese o italiano (senza preammortamento) e con rate di rimborso scadenti semestralmente o annualmente.

Il contratto di finanziamento tra l'impresa richiedente e la banca deve essere stipulato entro tre mesi dalla data di concessione della garanzia e l'erogazione del finanziamento deve avvenire entro tre mesi dalla data di stipula del contratto: il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca della garanzia.

Detto contratto di finanziamento dovrà contenere pena la revoca della garanzia, l'espresso vincolo di destinazione delle somme erogate allo scopo di sopperire ai mancati pagamenti in questione (ovvero a parte di essi), nonché l'espresso obbligo dell'impresa richiedente di destinare a riduzione o estinzione del finanziamento, con pari valuta, gli eventuali pagamenti che dovesse ricevere dalle imprese jugoslave a riduzione o estinzione degli stessi mancati pagamenti.

4. *Garanzia.*

La garanzia ai sensi della legge n. 84/2001 è concessa a titolo gratuito, in misura non superiore all'85% del finanziamento di cui al punto precedente (tale percentuale deve intendersi riferita al solo capitale e non anche agli interessi ed agli accessori) e in un rapporto uno a uno tra risorse disponibili e finanziamenti garantiti.

5. *Forma e caratteristiche della garanzia.*

La garanzia sarà rappresentata da una «lettera di garanzia», rilasciata a valere sulle disponibilità di cui alla premessa della presente circolare a favore della banca finanziatrice. Il testo della «lettera di garanzia», approvato dal Comitato agevolazioni, è reperibile presso gli uffici della SIMEST o sul sito internet della stessa (www.simest.it).

La «lettera di garanzia» potrà essere rilasciata alla banca finanziatrice a seguito della trasmissione alla SIMEST della delibera/decisione di concessione del finanziamento (cui dovrà seguire, entro 15 giorni lavorativi dalla stipula, la copia del contratto di finanziamento) oppure della copia del contratto di finanziamento, se già stipulato.

Entro 15 giorni lavorativi dall'erogazione del finanziamento, dovrà pervenire alla SIMEST idonea documentazione comprovante l'avvenuta erogazione.

In caso di escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice, la SIMEST si rivarrà nei confronti dell'impresa beneficiaria, ai sensi degli articoli 1949 e seguenti del codice civile.

Nel ricordarLe che tutta la documentazione concernente il presente intervento, nonché tutti gli altri interventi agevolativi gestiti dalla scrivente, è disponibile nel sito internet della SIMEST S.p.a. (www.simest.it), cogliamo l'occasione per inviarLe i più distinti saluti.

Roma, 30 giugno 2003

Il direttore generale della SIMEST S.p.a.
D'AIUTO

ALLEGATO I

N. di posizione: ....
(a cura di SIMEST)

Data ....

SIMEST S.p.a. - Area agevolazioni - Corso Vittorio Emanuele II, 323 - 00186 ROMA

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE SU FINANZIAMENTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE DANNEGGIATE DA MANCATI PAGAMENTI DA PARTE DI IMPRESE JUGOSLAVE A SEGUITO DEGLI EVENTI BELLICI IN JUGOSLAVIA DEL 1999, (AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, LETTERA *A)*, DELLA LEGGE 21 MARZO 2001, N. 84).

La sottoscritta impresa: ....
....

chiede di poter usufruire, nella misura massima consentita dalle norme vigenti e dalla circolare n. 4/2003 approvata dal Comitato agevolazioni istituito presso la SIMEST, di una garanzia (ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84).

Al riguardo fa presente che i propri dati identificativi sono i seguenti:

Sede	Via/Piazza .... n. .... c.a.p. .... comune .... prov. .... recapito telefonico .... numero fax	
Codice fiscale	Partita IVA	Iscrizione reg. imp. n. .... dal .... presso C.C.I.A.A. di ....
Settore di attività .... Codice ISTAT		

La sottoscritta impresa dichiara che nel 1999 - con riferimento cioè alle risultanze del bilanci approvato relativo all'anno 1999 - apparteneva alla categoria delle piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla disciplina comunitaria (Allegato *A*), in base ai seguenti requisiti:

dipendenti: .... N. ....
fatturato annuo .... € ....
totale di bilancio annuo: .... € ....
requisito di indipendenza: .... Rispettato

Dichiara inoltre di essere risultata danneggiata da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999, per un ammontare di:

€ ...., come risulta dalla documentazione allegata (1).

Dichiara altresì che a fronte dei suddetti mancati pagamenti è intenzionata a richiedere alla banca ....

un finanziamento di € ....
le cui condizioni saranno conformi a quelle consentite dalla richiamata circolare n. 4/2003.

---

(1) Insieme al modulo di domanda o comunque entro il termine di cui al punto 2 della circolare n. 4/2003 (3 mesi dalla data di pubblicazione della circolare nella *Gazzetta Ufficiale*), l'impresa richiedente dovrà trasmettere copia conforme all'originale della documentazione disponibile comprendente:

a) contratto (o documentazione equivalente) relativo all'operazione di esportazione, nonché documentazione contrattuale e doganale comprovante le avvenute esportazioni cui sono riferiti i mancati pagamenti;

b) documentazione comprovante l'esistenza dei crediti vantati nei confronti dei soggetti locali e i relativi mancati pagamenti, tra cui: le risultanze di bilancio e/o delle scritture contabili riferibili agli esercizi 1999, 2000 e successivi; i titoli rappresentativi dei crediti e l'attestazione del loro mancato pagamento, rilasciata dalle banche italiane eventualmente incaricate dell'incasso;

c) relazione dell'impresa richiedente che illustri in modo dettagliato le cause dei mancati pagamenti e che fornisca indicazioni circa le autorità locali (banche o altre) che ne possono dare conferma;

d) certificato di vigenza rilasciato dall'ufficio del registro presso la C.C.LA.A. competente, completo di dicitura antimafia.

La sottoscritta impresa dichiara infine:

che i dati e le notizie riportati nel presente modulo di domanda e negli allegati sono veri e conformi alla documentazione originale in suo possesso;

che i mancati pagamenti di cui sopra derivano da transazioni effettuate nel rispetto delle norme vigenti in Italia e nella Repubblica Federale di Jugoslavia e, ove necessario, debitamente autorizzate dalle competenti autorità;

di non aver ottenuto, di non aver richiesto e di rinunciare a richiedere a fronte dei mancati pagamenti di cui sopra altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere;

che si impegna a comunicare tempestivamente alla SIMEST ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione della garanzia;

che si impegna ad adempiere agli obblighi contenuti nel contratto di finanziamento, alla cui copertura la garanzia è destinata, ed in particolare all'obbligo di destinare a riduzione o estinzione del finanziamento, con pari valuta, gli eventuali pagamenti che dovesse ricevere dalle imprese jugoslave a riduzione o estinzione dei mancati pagamenti oggetto del finanziamento stesso;

di tenere a disposizione della SIMEST ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione della garanzia;

che in relazione al finanziamento, alla cui copertura la garanzia è destinata, non ha preso né prenderà parte né, per quanto di sua conoscenza, altri soggetti (inclusi i propri dipendenti) che agiscano in suo nome o conto, hanno preso o prenderanno parte in attività riconducibili agli atti di corruzione di pubblico ufficiale ovvero di istigazione alla corruzione di pubblico ufficiale di cui alla legge n. 300/2000;

di aver letto l'«informativa» ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di cui all'allegato *B*, e di rilasciare liberamente il consenso per il trattamento dei dati personali comuni da parte della SIMEST e per la comunicazione alle categorie di soggetti come indicato al punto 4, lettera *B*, dell'«informativa» stessa.

....
(Timbro e firma dell'impresa richiedente)

ALLEGATO *A*

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DI PMI

Ai fini del presente intervento, per definire l'appartenenza o meno dell'impresa alla categoria delle PMI, si fa riferimento alle risultanze del bilancio approvato relativo all'anno 1999. Qui di seguito si indicano i requisiti richiesti dalla attuale disciplina comunitaria (GUCE n. C213 del 23 luglio 1996):

Dipendenti: meno di 250
(a tal fine il numero delle persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno, ULA, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mente i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è il 1999. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria).

Fatturato o totale di bilancio annuo: fatturato non superiore a 40 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 27 milioni di euro.
(il fatturato e il totale di bilancio sono quelli dell'esercizio contabile 1999; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio i dati sono desunti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1999. In particolare per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume di affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle alte imposte direttamente connesse con il volume di affari).

Requisito di indipendenza: il capitale o i diritti di voto dell'impresa, quali risultanti alla data del 31 dicembre 1999, non devono essere detenuti per il 25% o più da un'altra impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola e media impresa.
Tale limite può essere superato nei seguenti casi:
se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Nel caso in cui la richiedente detenga anche indirettamente (cioè per il tramite di una o più imprese di cui essa detenga il capitale o i diritti di voto per il 25% o più) il 25% e più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, per la verifica dei limiti riguardanti il numero dei dipendenti e l'ammontare del fatturato o del totale di bilancio annuo, si dovrà considerare la somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Per l'inclusione nella categoria di piccola o media impresa, i tre requisiti (indipendenza, numero di dipendenti e fatturato o bilancio) sono cumulativi nel senso che tutti e tre devono sussistere. Si considera invece grande l'impresa che superi anche uno solo dei parametri stabiliti per la media impresa.

ALLEGATO *B*

INFORMATIVA
(ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito Legge), ed in relazione alle seguenti categorie di dati personali che Vi riguardano e precisamente: nominativi, indirizzari, anagrafiche, dati fiscali e contabili, Vi informiamo di quanto segue.

I predetti dati personali sono raccolti da SIMEST S.p.a. (di seguito SIMEST) tramite comunicazione e/o trasmissione di documentazione da parte Vostra.

1. *Finalità dei trattamento dei dati.*

Il trattamento è svolto nell'esercizio esclusivo dell'attività di SIMEST, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e persegue finalità:

A. connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

B. strettamente connesse e strumentali alla concessione dell'intervento agevolativo.

2. *Modalità del trattamento dei dati.*

In relazione alle indicate finalità, il trattamento:

A. si attua con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

B. consiste nelle seguenti operazioni o complessi di operazioni indicate all'art, 1, comma 2, lettera *b)*, della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione del dato; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione e diffusione; conservazione; cancellazione/distruzione;

C. è effettuato sia manualmente, sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e per via telematica;

D. è svolto direttamente dall'organizzazione di SIMEST, nonché da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili e/o di incaricati.

3. *Conferimento dei dati.*

Ferma l'autonomia dell'interessato, il conferimento a SIMEST:

A. dei seguenti dati personali che Vi riguardano, in relazione alla finalità di cui al punto 1, lettera *A*, è obbligatorio in ottemperanza alle norme appresso specificate:

nominativo/denominazione ed indirizzo, estremi fiscali, dati finanziari ed eventuali altri dati rilevanti per la legge sull'antiriciclaggio;

nominativo/denominazione ed indirizzo, estremi fiscali ed eventuali altri dati rilevanti per la legge antimafia. Pertanto, per tali dati, il Vostro consenso non è richiesto e l'eventuale rifiuto a conferire i predetti dati determina una violazione di legge o di regolamento o di provvedimento dell'Autorità;

B. dei dati personali che vi riguardano, in relazione alla finalità di cui al punto 1, lettera *B*, è strettamente necessario per la concessione dell'intervento agevolativo, nonché per la gestione del rapporto giuridico da esso derivante.

Per tali dati il relativo trattamento è condizionato al vostro consenso, la cui formulazione è contenuta nel modulo di domanda di ammissione all'agevolazione, e l'eventuale diniego di consenso, comporta l'impossibilità di effettuare l'intervento agevolativo da Voi richiesto.

4. Comunicazione dei dati.

A. Per le finalità di cui al punto 1 lettera *A*, i dati personali conferiti secondo quanto indicato al punto 3 lettera *A*, devono essere comunicati dalla SIMEST ai soggetti prescritti dalla normativa vigente, che agiranno in qualità di distinti «titolari» delle rispettive operazioni di trattamento;

B. per le finalità di cui al punto 1 lettera *B*, i dati personali conferiti secondo quanto indicato al punto 3 lettera *B*, possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, quali distinti «titolari» di trattamento: Ministero delle attività produttive, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'economia e delle finanze, Corte dei conti SACE, UIC, Banca d'Italia, nonché ad altri eventuali organismi legittimati da disposizioni di legge e/o agenti quali organi di vigilanza e controllo. Per tali comunicazioni si richiede il vostro consenso secondo la formulazione contenuta nel modulo di domanda di ammissione all'agevolazione. Tali comunicazioni si rendono necessarie per la gestione dell'intervento agevolativo; in caso di diniego al consenso alle comunicazioni di tali dati ai soggetti indicati, SIMEST sarà impossibilitata a dare corso all'intervento agevolativo da voi richiesto.

5. *Diffusione dei dati.*

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. *Diritti dell'interessato.*

L'articolo 13 della legge vi riconosce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

i) la conferma dell'esistenza o meno di dati che vi riguardano, anche se non ancora registrati e che tali dati vengano messi a vostra disposizione in forma intelligibile;

ii) di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;

iii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;

iv) di opporsi al trattamento con finalità di promozione commerciale.

7. *Titolare del trattamento.*

Titolare del trattamento dei dati che vi riguardano è la SIMEST S.p.a.

03A07950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnibionta Integral»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 781 del 27 maggio 2003

Specialità medicinale: OMNIBIONTA INTEGRAL.

Titolare A.I.C.: Merck KgaA Frankfurter Strasse 250 D-64271 Darmstadt Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

30 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034571012/M (in base 10), 10Z0S4 (in base 32), classe «C»;

60 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034571024/M (in base 10), 10Z0SJ (in base 32), classe «C»;

90 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034571036/M (in base 10), 10Z0SW (in base 32), classe «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: acido ascorbico (sotto forma di 217,8 mg di ascorbato di calcio): 180 mg; nicotinamide: 36 mg; calcio pantotenato: 12 mg; α tocoferolo acetato (vitamina E9) 10 mg; retinolo (Vitamina A): 10 mg; (equivalente a 0,92 mg di retinolo acetato = 2,667 I.U. sotto forma di 5,333 mg di concentrato di vitamina A sintetica - in polvere); riboflavina (vitamina B2): 3,2 mg; tiamina nitrato (vitamina B1): 2,8 mg; piridossina cloridrato (vitamina B6): 2mg; colecalciferolo (vitamina D3): 5 mcg (= 200 I.U. sotto forma di 2 mg di concentrato di colecalciferolo in polvere); acido folico: 0,2 mg; biotina: 0,15 mg; cianocobalamina (vitamina B12) mcg 1; magnesio (sotto forma di 165.782 mg di ossido di magnesio pesante): 100 mg; ferro (sotto forma di 43.750 mg di solfato ferroso anidro): 14 mg; selenio (sotto forma di 35 mg di lievito al selenio): 35 mcg; zinco (sotto forma di 18,668 mg di ossido di zinco): 15 mg; manganese: 3,5 mg (sotto forma di 10,769 mg di solfato di manganese (II) monoidrato); rame (sotto forma di 0,189 mg di sodio molibdato diidrato): 75 mcg; iodio (sotto forma di 66 mcg di ioduro di potassio): 50 mcg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, gliceril monostearato, ipromellosa, povidone, sodio amido glicolato, gelatina, crospovidone, ossido di ferro (E172), magnesio stearato, lattosio monoidrato (1,4 mg), glicerolo, cera carnauba.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione delle carenze di vitamine e oligoelementi.

Produzione: Rottendorf Pharma Gmbh, Ostefelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh Germania.

Controllo: Merck KgaA Frankfurter Strasse 250 64271 Darmstadt Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07838

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clever»

Estratto decreto n. 211 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLEVER, anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - c.a.p. 43100 (Italia), codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 029353036 (in base 10), 0VZT2D (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites, stabilimento sito in Saint Genis Laval (Francia), Avenue du General De Gaulle (produzione e controllo sfuso); Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (confezionamento primario, seconbario e controllo); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L., stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), C/ Trabajo S/N. (produzione e controllo sfuso).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossibo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 029353036 (in base 10), 0VZT2D (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites stabilimento sito in Saint Genis Laval (Francia), Avenue du General De Gaulle (produzione e controllo sfuso); Chiesi farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (confezionamento primario, secondario e controllo); Industrias Farmacèucas Almirall Prodesfarma S.L.

Stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), C/ Trabajo S/N (produzione e controllo sfuso).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisito agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicata nel trattamento sintomatico di riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07957

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dovobet»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 787 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: DOVOBET.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Productos 55, Industriparken 2750 Ballerup DK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

tubo in alluminio da 3 g di unguento - A.I.C. n. 035675014/M (in base 10), 120QW6 (in base 32), classe «C»;

tubo in alluminio da 15 g di unguento - A.I.C. n. 035675026/M (in base 10), 120QWL (in base 32), classe «C»;

tubo in alluminio da 30 g di unguento - A.I.C. n. 035675038/M (in base 10), 120QWY (in base 32), classe «C»;

tubo in alluminio da 60 g di unguento - A.I.C. n. 035675040/M (in base 10), 120QX0 (in base 32), classe «C»;

tubo in alluminio da 100 g di unguento - A.I.C. n. 035675053/M (in base 10), 120QXF (in base 32), classe «C»;

tubo in alluminio da 120 g di unguento - A.I.C. n. 035675065/M (in base 10), 120QXT (in base 32), classe «C»;

tubo in polietilene da 3 g di unguento - A.I.C. n. 035675077/M (in base 10), 120QY5 (in base 32), classe «C»;

tubo in polietilene da 15 g di unguento - A.I.C. n. 035675089/M (in base 10), 120QYK (in base 32), classe «C»;

tubo in polietilene da 30 g di unguento - A.I.C. n. 035675091/M (in base 10), 120QYM (in base 32), classe «C»;

tubo in polietilene da 60 g di unguento - A.I.C. n. 035675103/M (in base 10), 120QYZ (in base 32), classe «C»;

tubo in polietilene da 100 g di unguento - A.I.C. n. 035675115/M (in base 10), 120QZC (in base 32), classe «C»;

tubo in polietilene da 120 g di unguento - A.I.C. n. 035675127/M (in base 10), 120QZR (in base 32), classe «C».

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: calcipotriolo 50 microgrammi/g (come idrato), betametasone 0,5 mg/g (come dipropiobnato);

eccipienti: paraffina liquida, poliossipropilene 15 - stearil-etere, α-tocoferolo, paraffina morbida bianca.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento iniziale per via topica della psoriasi volgare cronica a placche, sensibile al trattamento topico.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Leo Laboratoires Ltd, Cashed Road, Dublin 12, Irlanda.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07839

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menjugate»

Estratto decreto AIC/UAC n. 788 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente - A.I.C. n. 035436029/M (in base 10), 11TFHX (in base 32); classe: «C»;

10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente - A.I.C. n. 035436031/M (in base 10), 11TFHZ (in base 32); classe: «C»;

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: una dose 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene:

oligosaccaride di Neisseria meningitidis gruppo C (Ceppo 11) 10 mcg coniugato con proteina Cornyebacterium diphteriae CRM 197 12,5 - 25,0 mcg, adsorbito di alluminio da 0,3 a 0,4 mg Al^{3+};

eccipienti:

flaconcino contenente MenC coniugato con CRM197: mannitolo, sodio di idrogeno fosfato monoidrato, di sodio fosfato eptaidrato;

flaconcino contenente idrossido di alluminio: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione al fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica;

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bambini a partire dai 2 mesi di età, adolescenti e adulti, per la prevenzione dell'infezione invasiva causata dal sierogruppo C di Neisseria miningitidis.

Produzione:

Chiron S.r.l., via Fiorentina - 53100 Siena;

Chiron Corporation 4650 Horton Street Emeryville California USA;

Corion Behring GmbH & Co P.O. Box 1630 D35006 Marburg Germania;

Chiron S.p.a., Bellaria Rosia - 53018 Sovicille (Italia).

Rilascio dei lotti: Chiron S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07956

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Retrovir»

Estratto decreto AIC/UAC n. 789 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RETROVIR nella confezione da 100 capsule da 100 mg in flacone HDPE alle stesse condizioni ed in sostituzione di quella da 100 capsule da 100 mg in flacone di vetro.

Confezione: 100 capsule da 100 mg in flacone HDPE - A.I.C. n. 026697122/M (in base 10), 0TGRF2 (in base 32).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07955

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcomedina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 236 del 16 aprile 2003

Specialità medicinale: ULCOMEDINA, 50 compresse 400 mg; A.I.C. n. 024496073/.

Società: De Salute S.r.l., via Cadore n. 7 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità «Ulcomedina», 50 compresse 400 mg - A.I.C. n. 024496073, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 623 del 18 ottobre 2001 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 26 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Almarytm», «Gonor», «Minitran», «Prontored», «Rikosilver» e «Theolair».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 328 dell'11 giugno 2003

Specialità medicinale: ALMARYTM, GONOR, MINITRAN, PRONTORED, RIKOSILVER e THEOLAIR.

Società: 3M Italia S.p.a., via S. Bovio n. 3 - 20090 Segrate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni delle specialità medicinali nelle forme e numeri di A.I.C. elencate nel decreto n. 271 del 7 giugno 2002, prodotti anteriormente al 28 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo decreto n. 271 del 7 giugno 2002 possono essere dispensate per ulteriori centottanta giorni dal 23 giugno 2003»

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dodemox»

Estratto decreto n. 185 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fadim S.r.l., con sede in via Fiume n. 25 - Desio (Milano), con codice fiscale n. 11997490153.

Medicinale: DODEMOX.

Confezione:

A.I.C. n. 032104010 - 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 032104022 - 1 flac sosp estemp 5% 100 ml, è ora trasferita alla società: Pantafarm S.r.l., con sede in via Palestro n. 14 - Roma, con codice fiscale n. 07441660631.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: AMOXICILLINA.

Confezione:

A.I.C. n. 032104010/G - 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 032104022/G - 1 flac sosp estemp 5% 100 ml.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Dodemox», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (032104010-022), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07833

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triptizol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 339 del 13 giugno 2003

Medicinale: TRIPTIZOL.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede - Pavia, via Cavour n. 70 - c.a.p. 27035, Italia, codice fiscale n. 01108720598.

Variazione A.I.C.: Variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica degli eccipienti:

da:

principio attivo: amitriptilina cloridrato 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 10,4 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 73,03 mg; cellulosa polverizzata 6,2 mg; amido di mais 6,26 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,004 mg; silice colloidale idrata 1,24 mg; acido stearico 1,25 mg; magnesio stearato 0,625 mg; ipromellosa 1 mg; idrossipropilcellulosa 1 mg; titanio diossido 0,4 mg; talco 0,2 mg; cera carnauba 0,05 mg; ferro ossido 0,02 mg;

a:

principio attivo: amitriptilina cloridrato 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 10,4 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 72,405 mg; cellulosa polverizzata 6,2 mg; amido di mais 6,26 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,004 mg; silice colloidale idrata 1,24 mg; acido stearico 1,25 mg; magnesio stearato 1,25 mg; ipromellosa 1 mg; idrossipropilcellulosa 1 mg; titanio diossido 0,4 mg; talco 0,2 mg; cera carnauba 0,05 mg; ferro ossido giallo 0,02 mg,

relativamente alla confezione sottoelencata:

«25 compresse 25 mg» - A.I.C. n. 019803016.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«25 mg compresse rivestite» 25 compresse - A.I.C. n. 019803016;

«10 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 019803028.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Icodial»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 347 del 13 giugno 2003

Medicinale: ICODIAL.

Titolare A.I.C.: ML Laboratories PLC, con sede legale e domicilio fiscale in Liverpool L13 1EJ, Rutherford Close, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

soluzione per dialisi peritoneale sacca 1,5 litri - A.I.C. n. 031432014;

soluzione per dialisi peritoneale sacca 2 litri - A.I.C. n. 031432026.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixoderm»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 348 del 13 giugno 2003

Medicinale: FLIXODERM.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: Modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono: «Fluticasone propionato è

indicato per il trattamento negli adulti e nei bambini di un anno di età ed oltre, delle manifestazioni infiammatorie e del prurito nelle dermatosi cortisonosensibili quali:

eczema, compreso l'eczema atopico, infantile e discoide;

prurigo nodularis;

psoriasi (esclusa la psoriasi a placche diffusa);

neurodermatosi, compreso il lichen simplex;

lichen planus;

dermatite seborroica;

reazioni allergiche da contatto;

lupus eritematoso discoide;

eritroderma generalizzato in associazione alla terapia steroidea sistemica;

punture d'insetto;

miliaria rubra»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«0,05% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 029014014;

«0,05% crema» tubo 100 g (sospesa) - A.I.C. n. 029014026;

unguento 0,005% 30 g - A.I.C. n. 029014038;

unguento 0,005% 100 g (sospesa) - A.I.C. n. 029014040.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

unguento 0,005% 30 g varia a: «0,005% unguento» tubo da 30 g - A.I.C. n. 029014038;

unguento 0,005% 100 g (sospesa) varia a: «0,005% unguento» tubo da 100 g - A.I.C. n. 029014040.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"0,005% crema" tubo 100 g» (A.I.C. n. 029014026), «unguento 0,005% 100 G» (A.I.C. n. 029014040), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A07826

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 349 del 13 giugno 2003

Medicinale: LAMICTAL.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse - A.I.C. n. 027807078.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 350 del 13 giugno 2003

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto G n. 120 del 14 aprile 2003.

Il decreto G n. 120 del 14 aprile 2003 del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili» è rettificato come di seguito indicato:

da: «Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte)»,

a: «Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte)»,

oppure: B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi- Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa, 121, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«solvente per uso parenterale» fiala 5 ml - A.I.C. n. 030898098\G;

«solvente per uso parenterale» fiala 10 ml - A.I.C. n. 030898100\G;

«solvente per uso parenterale» fiala 20 ml - A.I.C. n. 030898112\G.

03A07828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ecafast», «Enterasin», «Fosfocin», «Gliptide», «Ikestatina», «Litursol», «Prociclide», «Urochinasi», «Crinos» e «Valpinax».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 353 del 13 giugno 2003

Specialità medicinali: ECAFAST, ENTERASIN, FOSFOCIN, GLIPTIDE, IKESTATINA, LITURSOL, PROCICLIDE, UROCHINASI, CRINOS e VALPINAX.

Società: Crinos S.p.a., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Ecafast» «5000 UI/0,2 ml - soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale A.I.C. n. 027429087, «12500 U.I/0,5 ml - soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale - A.I.C. n. 027429099, «5000 U.I./0,2 ml - soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 027429113, «12500 U.I./0,5 ml - soluzione iniettabile per uso sottocutaneo», 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 027429149; «Enterasin» «400 mg capsule rigide», 50 capsule - A.I.C. n. 029480011, «2g/60 ml Gel rettale», 7 contenitori monodose con erogatore - A.I.C. n. 029480023, «4g/60 ml Gel rettale», 7 contenitori monodose con erogatore - A.I.C. n. 029480035; «Fosfocin» 12 compresse orosolubili 1 g - A.I.C. n. 023492111, iv 1 fl. + 1 f. 1 g 10 ml - A.I.C. n. 023492034, im 1 fl. + 1 f. 1 g 4 ml - A.I.C. n. 023492022, 12 compresse 1g - A.I.C. n. 023492073; «Gliptide» 30 buste 200 mg - A.I.C. n. 022002063, 30 compresse masticabili 200 mg - A.I.C. n. 022002075, Flac. Sospensione orale 240 ml - A.I.C. n. 022002087; «Ikestatina» «250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 250 mcg + 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 027013046, «3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 3 mg + 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 027013059; «Litursol» 20 compresse 150 mg -

A.I.C. n. 024615078, «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule - A.I.C. n. 024615092, 20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 024615080; «Prociclide» iniettabile 10 fiale 200 mg 2,5 ml - A.I.C. n. 026111029, 21 capsule 400 mg - A.I.C. n. 026111056; «Urochinasi crinos» «25.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 026195091, «100.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 026195103, «250.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 026195115, «500.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 026195127, «1.000.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 026195139, siringa pronto uso 500.000 U.I. - A.I.C. n. 026195154, siringa pronto uso 1.000.000 U.I. - A.I.C. n. 026195166; «Valpinax» «20 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 021168012, «2 g + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 021168048, «40 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - A.I.C. n. 021168051, «4 g + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 021168063, prodotti anteriormente al 20 giugno 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 261 del 29 maggio 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 16 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07831

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clarityn».

Estratto decreto n. 205 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLARITYN, anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 7 compresse «10 mg compresse» 5 compresse, «10 mg compresse» 10 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, c.a.p. 20141 (Italia), codice fiscale n. 00889060158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse» 7 compresse;

A.I.C. n. 027075086 (in base 10), 0TU8JG (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering Plough S.p.a., via F.lli Kennedy, 5 - Comazzo (Lodi), Italia (tutte) - Schering Plough Labo N.V. - Industriepark, 30 Heist-Op-Den-Berg (Belgio) (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71, 3 mg - amido di mais 18 mg - magnesio stearato 0,7 mg;

confezione: «10 mg compresse» 5 compresse;

A.I.C. n. 027075098 (in base 10), 0TU8JU (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering Plough S.p.a. - via F.lli Kennedy, 5 - Comazzo (Lodi), Italia (tutte) - Schering Plough Labo N.V. - Industriepark, 30 Heist-Op-Den-Berg (Belgio) (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71, 3 mg - amido di mais 18 mg - magnesio stearato 0,7 mg;

confezione: «10 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027075100 (in base 10), 0TU8JW (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering Plough S.p.a - via F.lli Kennedy, 5 - Comazzo (Lodi), Italia (tutte) - Schering Plough Labo N.V. - Industriepark, 30 Heist-Op-Den-Berg (Belgio) (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71, 3 mg - amido di mais 18 mg - magnesio stearato 0,7 mg;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi, pomfi).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07958

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica in materia di aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2003 è stata adottata la 1ª edizione del regolamento «Installazione ed uso del Transponder per radar secondario di sorveglianza (SSR Transponder) nello spazio aereo italiano» recante gli obblighi di installazione ed uso del Transponder nello spazio aereo nazionale.

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

03A07960

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
23 BS	Argenteria Leonessa di Medeghini Pietro	Brescia	2
93 BS	Gioielleria Argenteri & Gatelli S.r.l.	Calcinato	10
103 BS	Bonometti Ermanno	Ponte San Marco	1
105 BS	Gnali Pierfranco	Castegnato	4
109 BS	Aghifug S.p.a.	Bedizzole	4

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
7 BS	Zanolli A. S.p.a.	Brescia	20
23 BS	Argenteria Leonessa di Mendeghini Pietro	Brescia	2
44 BS	Creazioni Tre Bi S.r.l.	Verolanuova	1
65 BS	L.M.P. Lavorazione metalli preziosi S.r.l.	Lumezzane	1
84 BS	L.A.M. Lavorazione artistica metalli S.p.a.	Erbusco	3
92 BS	Felter Mauro	Darfo B.T.	1
98 BS	Ilcar di Bugatti S.r.l.	Lumezzane	8
100 BS	Veschetti gioielli S.r.l.	Brescia	3

Ai sensi dell'art. 29, comma 9 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato ha provveduto alla restituzione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia dei punzoni resi inservibili all'uso per usura, che sono stati regolarmente deformati:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
98 BS	Ilcar di Bugatti S.r.l.	Lumezzane	11

03A07959

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501154/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 7 0 5 *

€ 0,77